

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma

Ricorre il **Comune di Montelupone**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Rolando Pecora, con sede in Piazza del Comune, n. 1, 62010 Montelupone (P. IVA 00132110438) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carassai di Macerata (C.F. CRSGPP55P19I315A – fax 0733/234319 - pec: giuseppe.carassai@certmail-cnfi.it), con domicilio eletto in Roma Piazza San Bernardo n. 101 presso e nello studio dell' avv. Francesco Vagnucci, il tutto in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto,

contro

-il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, nella sua sede istituzionale in Roma, Viale di Trastevere, 76/a,

-il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, nella sua sede istituzionale in Roma, Piazza del Viminale, 1,

-il **Ministero dell' Istruzione**, Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, nella sua sede istituzionale in Roma, Viale di Trastevere, 76/a,

tutti domiciliati ex lege presso l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi 12,

e nei confronti di

-Comune di Cerignola, in persona del Sindaco pro tempore, nella sua sede istituzionale in Cerignola, Piazza della Repubblica,

-Comune di Tropea, in persona del Sindaco pro tempore, nella sua sede istituzionale in Tropea, Largo Municipio,

-Comune di Civitaquana, in persona del Sindaco pro tempore, nella sua sede istituzionale in Civitaquana, Piazza Umberto I° 26,

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari,

-della nota prot. n. 5283 del 31.01.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, a firma del Direttore Generale Simona Montesarchio, con la quale si comunica la non ammissione a finanziamento dell'intervento con CUP H61B21000840001 presentato dal Comune di Montelupone, inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria, relativa all' Avviso

pubblico di cui al DM 22 marzo 2021, approvato con decreto del Ministero dell'Interno Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'Istruzione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021,

-e della nota prot. n. 14278 del 14.03.2022 del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, a firma del Direttore Generale Simona Montesarchio, con la quale, a seguito di richiesta di riesame del Comune, la si rigetta e si conferma quanto già disposto con nota del 31 gennaio 2022, prot. n. 5283.

In Fatto

A- Con l'Avviso pubblico (di seguito identificato anche con il termine "avviso"), approvato con decreto del Ministero dell'Interno Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'Istruzione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, sono stabiliti i requisiti per l'assegnazione di *fondi al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1).*

In base all'art. 2, comma 1, dell'avviso "Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia".

B- Il Comune di Montelupone presenta la propria domanda il 21.05.2021, registrata con CUP H61B21000840001.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido, operata, all'uopo, attraverso la demolizione e ricostruzione di immobile di proprietà del Comune sito in Piazza Cola n. 7 (foglio 26 particella 251 e porzione sub 3 particella 253).

In base al Decreto 2.8.21 prot. n. 94222, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, il Comune risulta

- incluso nella graduatoria approvata di cui all'allegato 2 del decreto,
- assegnatario, in via provvisoria, del finanziamento, come emerge dall'allegato 3 al decreto, con il punteggio totale di 65.

C- Con successiva nota port. n. 5283 del 31.02.2022 del Ministero dell'Istruzione, però, comunica al Comune la non ammissione a finanziamento, perché l'edificio oggetto di intervento di proprietà comunale è censito al catasto in categoria A/3 e A/4 abitazioni.

Nella nota qui impugnata, a firma del Direttore generale, si scrive che

“L'articolo 3, comma 1, dell'avviso pubblico prevede che possono essere ammessi a finanziamento solo interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici di proprietà dell'ente locale già destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali.

Pertanto, non essendo ammissibili a finanziamento edifici pubblici con destinazione residenziale la proposta presentata dal Comune in indirizzo non è ammissibile.”

D- Con comunicazione via PEC del 17.2.22, il Comune invia istanza di autotutela evidenziando che l'intervento:

- rientra esattamente nel primo dei casi affermati nella disposizione, cioè la costruzione di un edificio da adibire ad asilo nido;

- verrà realizzato, mediante integrale demolizione e totale ricostruzione dell'edificio esistente, che sarà adibito a questo scopo.

Per questi motivi l'“effetto finale sarà una nuova costruzione in senso fisico.”

Sotto il profilo edilizio, l'intervento risulta compatibile con il Piano particolareggiato del Centro Storico, in base alla disposizione del punto 2.2 delle NTA di detto piano, che permette in “la destinazione d'uso pubblico o di interesse pubblico esclusivamente non residenziale”.

Il Comune evidenzia, inoltre, che per realizzare ex novo un'opera da destinare a pubblico servizio l'ente ha, in linea generale, due opzioni:

-o acquisisce un' area nuova tramite gli strumenti apprestati dal DPR 327/01 (TU espropri), sulla quale edifica l' opera,

-o destina un edificio, già di sua proprietà, a tale finalità, trasformandolo.

In entrambi i casi vi è una variazione della originaria destinazione:

-nel primo caso essa è originata dall' apposizione del vincolo preordinato all' esproprio,

-nel secondo caso dalla trasformazione edilizia operata allo scopo.

Trattandosi in entrambi i casi di nuova costruzione destinata ad asilo nido, a giudizio del Comune, risulta irrilevante la precedente destinazione dell'immobile o dell'area.

E- La richiesta del Comune non viene accolta dal Ministero dell'Istruzione che con la nota prot. n. 14278 del 14.03.2022, qui impugnata, conferma la non ammissione, perché *“l'edificio oggetto del l'intervento candidato [...] ha una destinazione residenziale, appare evidente che, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento, a nulla rilevi che si tratti di un'opera di ricostruzione a seguito di demolizione”*.

F- Le disposizioni che regolano la fattispecie

F.1. La selezione in esame si origina dalla disposizione di cui all' art. 1, comma 59, della **L. 27/12/2019, n. 160**, ove si prevede che

“Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.”

In base al successivo comma 60 dell' art. 1 in esame

“Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati

all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo”.

Chiarisce poi il successivo comma 61 dello stesso art. 1, tra altro, che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

F.2. Con il **DPCM 30/12/2020** sono definite le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate (art. 1, comma 1).

Precisa il comma 2 dell' art. 3 che

“Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

- a) asili nido;*
- b) scuole dell'infanzia;*
- c) centri polifunzionali per la famiglia.”*

F.3. Con **decreto 22/03/2021** (l' “avviso”), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2021, n. 78, del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, di concerto con il direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del ministero dell'istruzione, viene approvato *avviso* concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni

destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Di rilievo, per ciò che qui concerne, sono

-l' art. 1, comma 1, ove si indicano le finalità, ravvisate nel *“consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ...”*,

-l' art. 2, comma 1, ove si individuano gli Enti ammessi alla selezione, specificandosi che possono *“presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”*,

-l' art. 3, comma 1, ove si chiarisce la tipologia degli interventi ammissibili a contributo, ivi affermandosi che sono ammesse candidature per i seguenti interventi: *“1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; ...”*.

Gli atti impugnati sono illegittimi per le seguenti ragioni.

In diritto

Violazione e falsa applicazione dell' art. 1, commi da 59 a 61, della L. 27/12/2019, n. 160, degli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 30/12/2020, degli artt. 1 2 e 3 del decreto 22/03/2021 del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento.

1. Come visto

-il Comune chiede l' ammissione a finanziamento di un intervento finalizzato alla realizzazione di un nuovo asilo nido, mediante demolizione e ricostruzione di un proprio edificio, ora avente destinazione abitativa,

-il Ministero oppone, dal suo lato, la non ammissibilità al finanziamento, in quanto l' avviso escluderebbe dal novero di quelli ammissibili gli interventi su edifici pubblici con pregressa destinazione residenziale.

Il punto di diritto è il seguente: dato conto che la finalità cui assolvono le disposizioni sopra richiamate (par. F) è quella di assicurare che il servizio di asilo nido si svolga in locali nuovi e/o sicuri, la destinazione edilizia da prendersi in considerazione, ai fini dell' ammissione, è quella finale o quella anteriore all'intervento ?

Ragioni di ordine logico sistematico ed anche il tenore letterale delle disposizioni in esame depongono per la prima risultanza, come appresso si chiarisce.

2. La legge (e, dopo, il DPCM e l' avviso) individuano quattro tipi di interventi ammissibili a finanziamento

- messa in sicurezza*,
- ristrutturazione*,
- riqualificazione*,
- costruzione*.

2.1. Va premesso che non appare agevole, in assenza di indicazioni specifiche, identificare esattamente i contenuti degli interventi in questione.

Se per la nozione di *ristrutturazione* si può far riferimento al DPR 380/01 (artt. 3 e 10), non altrettanto è dirsi per gli altri interventi.

Ad esempio per *costruzione* ci riferisce al concetto di “nuova costruzione” di cui all' art. 3 dello stesso TUED oppure il termine è usato in senso a-tecnico, quindi nel senso di edificio, anche preesistente, che, a seguito di apposita trasformazione, viene destinato a nuova scuola?

E per l' intervento di *riqualificazione*, ci si riferisce alla sua riqualificazione energetica o anche ad altro ?

Stessa notazione vale per la *messa in sicurezza*: ci si riferisce all' adeguamento dell'edificio alle nuove normative in materia di costruzioni (ed in materia antisismica) o anche ad altro ?

2.2. Dato conto di ciò, se per gli interventi di *messa in sicurezza* e *riqualificazione* si può, in ipotesi, convenire con il Ministero nel senso che essi riguardano interventi su edifici già destinati ad asilo nido, altrettanto non può dirsi per gli interventi di *costruzione* e *ristrutturazione*.

La *costruzione*, ove la si intenda come “nuova costruzione”, ai sensi del TUED, è per definizione la edificazione di un (totalmente) nuovo edificio (o di sua parte),

In questa accezione è chiaro che, sotto il profilo edilizio, non vi è alcuna destinazione “preesistente” (ed irrilevante risulta quella catastale, precedente, dell’area su cui insisterà l’edificazione).

Ma, in ipotesi, per *costruzione* può intendersi anche un radicale intervento edilizio sull’esistente, finalizzato alla realizzazione di una nuova scuola. In questo caso il “nuovo” non è l’edificato in sé considerato, ma la funzione che esso assolve.

Anche in questa accezione non è di rilievo la destinazione preesistente.

Anche per la *ristrutturazione* deve farsi una notazione analoga, tenuto conto che, ai sensi degli artt. 3 e 10 del TUED, il risultato finale della ristrutturazione può comportare anche il mutamento della destinazione d’uso.

3. Ne deriva sotto il profilo logico-sistematico che la destinazione edilizia da prendersi in considerazione è quella finale e non quella anteriore all’intervento, quantomeno per gli interventi di *costruzione* o *ristrutturazione*.

3.1. Infatti, se è finanziabile la “*costruzione*”, ciò vuol dire che le disposizioni in esame

- consentono interventi che prescindono dalla destinazione preesistente (non potendo certamente parlarsi di destinazione preesistente, ad esempio, per la *nuova costruzione*),

- hanno la finalità di favorire interventi (rientranti nelle tipologie di *costruzione* o *ristrutturazione*) finalizzati alla realizzazione di un nuovo asilo nido.

Si abbia presente, in aggiunta, che, come scritto dal Comune nella istanza, non accolta, di riesame, l’Ente locale, per realizzare un’opera da destinare a pubblico servizio su beni immobili di proprietà, ha, in linea generale, due opzioni:

- o acquisisce un’area nuova tramite gli strumenti apprestati dal DPR 327/01 (TU espropri), sulla quale edifica l’opera,
- o destina un edificio a tale finalità, trasformandolo.

In entrambi i casi vi è una variazione (anche catastale) della originaria destinazione

- nel primo caso essa è originata dalla variazione della destinazione urbanistica, per effetto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,

- nel secondo caso dalla trasformazione edilizia operata allo scopo.

3.2. Quindi, tenuto conto degli strumenti di legge che può utilizzare il Comune, ciò che ha rilievo, ai fini delle disposizioni in esame, non è la destinazione preesistente, ma il risultato dell'attività edilizia conseguente all'intervento.

Se il legislatore avesse inteso limitare gli interventi alle sole strutture (già) destinate ad asili nido, ciò avrebbe perseguito

- espungendo dal novero degli interventi ammessi la *costruzione*

- circoscrivendo il concetto di *ristrutturazione* ai soli interventi senza mutamento di destinazione.

Ma nulla di ciò si rinviene.

3.3. Chiaro, per contro, è lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire: quello di garantire l'esistenza di asili nido che assicurino il massimo grado di sicurezza e di migliore fruibilità per gli utenti, nonché di efficienza della struttura.

In questa ottica non è in dubbio che l'intervento proposto dal Comune sia ammissibile a finanziamento

- sia che lo si configuri come *costruzione* di un nuovo asilo, con trasformazione radicale dell'esistente (cioè nel significato più ampio ed a-tecnico del concetto di costruzione),

- sia che lo si configuri come *ristrutturazione* con cambio di destinazione.

E sotto questo aspetto, infatti, non è importante individuare se l'intervento proposto dal Comune rientra nel novero della *costruzione* o della *ristrutturazione*, essendo entrambe queste tipologie di interventi deputate a realizzare un nuovo asilo, o tramite la realizzazione di un nuovo edificio o tramite la trasformazione radicale di quello anteriore.

4. Conferma questa opzione interpretativa anche la lettera delle disposizioni in esame.

4.1. Si annoti che la disposizione di cui all'art. 1, comma 59, della L. 27/12/2019, n. 160, NON si è ancora alla destinazione preesistente, ma alla destinazione finale, laddove prevede il finanziamento degli interventi detti su “*edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia*”.

4.2. Nessuna aggiunta sul punto viene operata, se esattamente letto da questa difesa, dal DPCM 30/12/2020.

4.3. Anche l' avviso (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) riproduce detta locuzione.

4.4. Ulteriore e decisiva conferma di questa opzione interpretativa la si rinviene nell' art. 5 dell' avviso, ove si dettano i criteri per l' attribuzione dei punteggi ai singoli progetti.

Tra i criteri di attribuzione del punteggio per gli asili nido (art. 5, comma 1, lett. a) figurano, tra altri,

-al n. 4) “*assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura*”

-al n. 7) “*delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico*”

-al n. 8) “*dismissione fitto passivo*”.

Quelli qui annotati sono evidentemente criteri di attribuzione del punteggio che del tutto prescindono dalla preesistenza della destinazione ad asilo.

Si tengano presenti le ultime due evenienze che chiaramente evocano un contesto nel quale

-vi è un asilo nido esistente,

-la relativa ubicazione viene trasferita in altra struttura (che non è utilizzata come asilo nido).

4.5. In sostanza, nel nostro caso, il participio passato “destinati” individua due categorie di edifici, cioè

-sia gli immobili con destinazione preesistente ad asilo,

-sia gli immobili che verranno *destinati* ad asilo.

Ciò anche tenuto conto, come detto nel paragrafo 3 che precede,

-della previsione dell' ammissibilità dell' intervento di *costruzione*, che non può rientrare nella prima categoria,

-della previsione dell' ammissibilità dell' intervento di *ristrutturazione*, che, potenzialmente, include entrambe le categorie.

4.6. Alla stregua di quanto precede entrambi gli atti impugnati, la non ammissione ed il rigetto del riesame, siccome fondati su identica interpretazione delle disposizioni qui in esame (il secondo conferma l' interpretazione espressa nel primo), sono affetti dagli stessi vizi, vale a dire

-la violazione e falsa applicazione dell' art. 1, commi da 59 a 61, della L. 27/12/2019, n. 160, degli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 30/12/2020, degli artt. 1 2 e 3 del decreto 22/03/2021 del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno,

-l' eccesso di potere per carenza di istruttoria e sviamento.

Sulla violazione di legge si è sopra dedotto.

Sull' eccesso di potere si annota che

-vi è carenza di istruttoria, in quanto gli atti impugnati sono stati adottati senza valutare gli elementi di fatto che ha offerto il Comune,

-vi è sviamento, in quanto gli atti impugnati denotano che la PA ha usato il potere conferito per fini diversi da quelli previsti dalle disposizioni in esame,

----non potendosi immaginare che, se è ammissibile a finanziamento una *nuova costruzione*, non sia ammissibile a finanziamento anche un minus, cioè la trasformazione di un edificio esistente, già con destinazione diversa, allo scopo (asilo nido),

---risultando evidente che la trasformazione di un edificio esistente, con destinazione diversa, ad asilo nido, assolve pienamente lo scopo per il quale il finanziamento è disposto (si avrà comunque un asilo nido nuovo, efficiente e sicuro), con minore dispendio di risorse pubbliche, non essendo necessario l'acquisizione di un area a tal fine.

5. Considerazioni aggiuntive anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

5.1. A quanto consta al Comune non vi è stata l' approvazione della graduatoria definitiva.

Nessun atto con questo contenuto è stato comunicato al Comune e nel sito internet all' uopo dedicato, ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto 22/03/2021 contenente l' “avviso” di cui al punto F.3 che precede, cioè il sito internet del Ministero dell'istruzione, link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml, figura ancora solo il Decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie relative all'Avviso pubblico del 22 marzo 2021.

Ciò comporta due risultanze

-non può essere impugnata la graduatoria finale, non risultando questa approvata,

-trattandosi di graduatoria provvisoria,

---non sussiste posizione di contro-interesse,

---non è agevole comunque individuare un controinteressato, non potendosi conoscere

a) né se vi sono altri provvedimenti di NON ammissione (come quella disposta nei confronti del Comune ricorrente), che hanno l'effetto di operare lo scorrimento della graduatoria (provvisoria) includendo i primi non ammessi nel novero dei beneficiari,

b) né se i soggetti che, in ipotesi, possono rivestire tale posizione siano o meno ammessi a finanziamento.

5.2. In base all' art. 5 comma dell' avviso il Ministero dell'istruzione *“redigerà graduatorie distinte per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato”*.

Per ciò, tenuto conto dell' art. 1, vi sono graduatorie distinte per le seguenti categorie di interventi

-costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido,

-costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia,

-costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia,

-riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati.

5.3. Il Decreto 2.8.21 prot. n. 94222 del Ministero dell' interno, citato nel punto B che precede, approva la graduatoria provvisoria.

Il decreto ha tre allegati

-l' allegato 1 attiene all' elenco dei *partecipanti*,

-l' allegato 2 contiene la graduatoria (provvisoria) relativa a tutti gli enti partecipanti e non rinunciatari,

-l' allegato 3 individua gli *assegnatari* in via provvisoria.

Se ben letti i due allegati (che, come emerge da una loro disamina, non sono di agevole comprensione), emerge

-dall' allegato 3 che l' ultimo ente locale in posizione utile in graduatoria, per il finanziamento di asili nido, è il Comune di Gioia Tauro con punti 59,

-dall' allegato 2 emerge che i tre Comuni che seguono nella graduatoria in posizione successiva al Comune di Gioia Tauro, sempre con il punteggio di 59, sono nell' ordine il Comune di Cerignola, il Comune di Tropea, Comune di Civitaquana.

Per ciò, per ragioni di cautela originate da un contesto non chiaro, il presente ricorso verrà notificato a tutti e tre i detti Comuni, che potrebbero beneficiare della non ammissione del Comune ricorrente.

Domanda cautelare

6. La natura provvisoria della graduatoria consente di ritenere la necessità della proposizione della domanda cautelare, onde evitare che si formi una graduatoria definitiva in assenza di decisione sul ricorso.

In questa ottica si chiede all' Ecc.mo TAR adito

-o di apprestare misure cautelari finalizzate al riesame della posizione del Comune ricorrente, sulla base dei criteri enunciati nei paragrafi 3 e 4 che precedono,

-o di fissare udienza ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell' art. 55, comma 10, c.p.a.

Per le suesposte ragioni si chiede che l' Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*, previa concessione di idonee misure cautelari, voglia annullare gli atti impugnati di cui in epigrafe.

Vinte le spese di giudizio.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente documento è documento informatico nativo digitale, sottoscritto digitalmente.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che la presente controversia è assoggettata al pagamento di un contributo unificato pari ad € 650,00.

Macerata li 31.3.22

avv. Giuseppe Carassai